STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 63

Ruoli di anzianità

Il Consiglio di amministrazione determina le qualifiche per le quali, annualmente od ogni tre anni, sono pubblicati i ruoli di anzianita', suddivisi per servizio e per qualifica, secondo la situazione al 1 gennaio. Della pubblicazione dei ruoli di anzianita' di cui al primo comma e' dato avviso sul Bollettino ufficiale. Nel termine di sessanta giorni, da quello della pubblicazione di tale avviso e' ammesso ricorso al Ministro per la rettifica delle posizioni di anzianita'. L'anzianita' e' determinata:

1) dalla decorrenza indicata dall'ultimo provvedimento di nomina o promozione;

2) a parita' di tale decorrenza, da quella di nomina o promozione alle qualifiche precedenti, sempreche' corrispondenti;

3) in caso di ulteriore parita' o in mancanza della corrispondenza di qualifiche di cui al punto 2), dall'eta'. Nei casi di comparazione diretta, nelle ipotesi di cui ai punti 1) e 2), l'anzianita' e' determinata senz'altro dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso o negli scrutini per merito comparativo. Nelle iscrizioni a ruolo per le qualifiche cui si accede mediante forme diverse, a parita' di decorrenza di nomina o di promozione, la precedenza spetta, nell'ordine, ai provenienti da concorsi esterni, ai provenienti da concorsi interni ed ai promossi per merito comparativo. In caso di passaggio di ruolo, la posizione del dipendente nel nuovo ruolo, da iscriversi fra altri di pari qualifica, e' determinata dal risultato del confronto con tali dipendenti sulla base dei criteri di cui al precedente comma, iniziando dall'ultimo di pari qualifica iscritto a ruolo. Per i capi stazione, i capi gestione e i capi telegrafisti, a parita' di anzianita' di qualifica, la precedenza nel ruolo e' determinata dalla data del conseguimento dell'ultima delle abilitazioni prescritte per i servizi di stazione; in caso di parita', la precedenza si determina in base alle norme previste nel precedente comma. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal direttore generale.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 8 gennaio 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	III — Obblighi e garanzie del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-63-ruoli-di-anzianita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it